

CIRCOLARE N. 07/2017

SCADENZE FISCALI LUGLIO 2017

VENERDI' 7 LUGLIO

• MOD. 730/2017

- Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% - 5% - 2%;
- presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% - 5% - 2% e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione;
- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale / CAF / professionisti abilitati.

A favore dei CAF / professionisti abilitati è prevista la proroga al 24.7 (il 23.7 cade di domenica) del termine per:

- la consegna al contribuente della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4; a condizione che, entro il 7.7, sia stato inviato almeno l'80% delle dichiarazioni. Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

LUNEDI' 17 LUGLIO

• IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

• **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

• **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI**

Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).

• **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040).
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associant e risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

• **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

• **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.

• **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

• **INPS AGRICOLTURA**

Versamento della prima rata 2017 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

GIOVEDI' 20 LUGLIO

• **VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA**

Invio telematico all'Agazia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

• **IVA LIQUIDAZIONE MOSS**

Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

LUNEDI' 24 LUGLIO

• **Mod. 730/2017**

Invio telematico all'Agazia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente.

MARTEDI' 25 LUGLIO

• **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

LUNEDI' 31 LUGLIO

• **MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE**

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3;
- IRPEF (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2016);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2016 e acconto 2017);
- imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva (15%) contribuenti forfetari (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva (5%) contribuenti forfetari "start-up" (saldo 2016 e primo acconto 2017);

- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- cedolare secca (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
- IVIE (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- IVAFE (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributi IVS (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- contributi previdenziali geometri (saldo 2016 e acconto 2017).

• MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

• MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI

Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3;
- IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

• MOD. IRAP 2017

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IRAP (saldo 2016 e primo acconto 2017) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

• **DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017**

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2017 (codice tributo 3850).

• **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA**

Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%), con la maggiorazione dello 0,40%, per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2016, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 556 a 564, Finanziaria 2017.

• **STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO**

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2016 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

• **MOD. REDDITI 2017 - MOD. IRAP 2017 - DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - SOCIETÀ DI CAPITALI - ENTI NON COMMERCIALI - BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI**

Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2016 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3;
- IRES (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2016 e primo acconto 2017);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2016 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2015 e 2016 (prima rata), nonché seconda / terza rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

• **IVA CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

• **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

• **INPS AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.

• **ACCISE AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

• **VOLUNTARY DISCLOSURE BIS**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria c.d. "Voluntary disclosure bis".

La procedura può essere attivata a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

• **MOD. 770/2017**

Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2016.

• **CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2017**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili tramite il mod. 730/2017 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

NOTIZIE FISCALI

• **ESTENSIONE SPLIT PAYMENT**

È confermata l'estensione, a decorrere dall'1.7.2017 dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l'IVA.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Cittàmetropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. Merita evidenziare che il Consiglio UE, con la decisione 25.4.2017, n. 2017/784 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha autorizzato l'Italia ad applicare lo "split payment" fino al 30.6.2020.

Con un apposito Decreto il MEF emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

In sede di conversione, con l'aggiunta del comma 1-quater, è stato previsto che a richiesta del cedente / prestatore, l'acquirente / committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo split payment.

Con l'aggiunta del comma 1-quinquies è stato altresì previsto che le disposizioni in esame non si applicano agli Enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico".

Con l'intento di "accelerare" l'erogazione del rimborso del credito IVA, è previsto infine che dall'1.1.2018 i rimborsi da conto fiscale, di cui all'art. 78, Legge n. 413/91, sono effettuati tramite una procedura semplificata.

• **TRATTAMENTO IVA TRASPORTO DI VEICOLI AL SEGUITO**

Con l'aggiunta del comma 4-quater è previsto che, il trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, va considerato accessorio ai sensi dell'art. 12, DPR n. 633/72, rispetto alla prestazione principale di trasporto di persone.

• **ESTENSIONE "SOLIDARIETÀ" PASSIVA IVA**

Con l'aggiunta del comma 4-quinquies viene estesa la c.d. "solidarietà passiva" nel pagamento dell'IVA di cui all'art. 60-bis, DPR n. 633/72, al settore dei combustibili per autotrazione.

• **"WEB TAX"**

In sede di conversione è stata introdotta la c.d. "web tax" in base alla quale "le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato", di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a € 1 miliardo e che effettuano cessioni di

beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a € 50 milioni avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lett. a (spa, srl, ecc.) o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla lett. d), del citato art. 73, appartenenti allo stesso gruppo societario, possono adottare la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata ai fini della definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente in Italia.

I predetti soggetti possono chiedere all'Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione presentando un'apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo.

È prevista la riduzione alla metà delle sanzioni a favore dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione.

• VOLUNTARY DISCLOSURE

Con l'aggiunta dell'art. 1-ter, è previsto che:

- se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all'estero è applicabile la disciplina di cui l'art. 165, comma 8, TUIR (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione / omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata;

- l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4, DL n. 167/2000 si riflette anche all'IVIE / IVAFE a seguito dell'estensione della possibilità di versare entro il 30.9.2017 quanto dovuto per il 2016 / inizio 2017 così come indicato dall'interessato nella relazione di accompagnamento della procedura.

È inoltre prevista, per effetto della modifica della lett. g) del comma 1 dell'art. 5-octies, DL n. 167/90 una mitigazione delle sanzioni applicabili in caso di violazioni nei versamenti. In particolare:

- le sanzioni di cui alla lett. g), determinate in misura pari al 60% - 85% del minimo, sono ora applicabili nell'ipotesi in cui il contribuente non provvede spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto e non invece in caso di mancato / insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute;

- in caso di insufficiente versamento, le somme ancora dovute, recuperate dall'Ufficio, sono determinate con la medesima modalità prevista per i soggetti che effettuano il versamento correttamente ed entro il termine stabilito, ferma restando la maggiorazione del 10% - 3%. È inoltre stabilito che l'importo da versare non può risultare superiore a quanto determinato in caso di mancato versamento spontaneo nei termini previsti.

• DURC E EROGAZIONE DEI RIMBORSI

In sede di conversione è stato previsto che i certificati di regolarità fiscale (c.d. DURC), inclusi quelli per la partecipazione alle procedure d'appalto di cui all'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, in caso di definizione agevolata di debiti tributari ex art. 6, DL n. 193/2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere presentata entro il 21.4.2017, limitatamente ai carichi definibili oggetto dell'agevolazione.

La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche "a seguito del mancato, insufficiente, tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute".

Il rimborso di imposte / tasse è erogato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, l'erogazione del rimborso è sospesa.

• **ESERCIZIO DETRAZIONE IVA**

È confermato che, con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in luogo del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / boletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

Con l'aggiunta del comma 2-bis è previsto che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017.

• **TRATTAMENTO IVA SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO**

In sede di conversione, è previsto che rientrano nell'art. 10, DPR n. 633/72 e quindi sono considerati esenti IVA i servizi di vitto e di alloggio resi a favore degli studenti universitari dagli istituti / enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.

• **VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**

È confermato che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" i crediti annuali per importi superiori a € 5.000, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mod. IVA TR).

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
- con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;

l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È confermata la soppressione del limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Sul punto si rammenta che l' Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

In particolare l' Agenzia ha fornito l'elenco dei codici tributo:

- relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate;
- relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo mod. F24 con specifici codici tributo a debito, danno luogo ad una compensazione "verticale", con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all' utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

In sede di conversione è stato previsto che in presenza di iscrizione a ruolo della somme dovute, ai fini del pagamento non è ammessa altresì la compensazione di cui all' art. 31, D.Lgs. n. 78/2010 (in base al quale la compensazione "orizzontale" di cui all' art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento).

Con l'aggiunta del comma 4-bis è previsto che:

- l' utilizzo in compensazione del credito annuale / infrannuale IVA per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo (in precedenza dal sedicesimo giorno) a quello di presentazione della dichiarazione / istanza;
- nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione "risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili" il mod. F24 è scartato.

• **REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI**

È confermato che:

- i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall' 1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l' aliquota del 21% in caso di opzione;
- per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell' esercizio dell' attività d' impresa.

In sede di conversione è stata prevista la possibilità di individuare da parte del MEF, i criteri in base ai quali l' attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, "avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locatate e alla durata delle locazioni in un anno solare".

Detti contratti possono essere stipulati:

direttamente dal privato persona fisica;

tramite soggetti che esercitano l' attività di intermediazione immobiliare;

tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con consone che dispongono di un immobile da locare. Con la nuova formulazione della norma in esame il Legislatore ha inteso include tra i destinatari degli obblighi di seguito esposti, anche i soggetti che forniscono servizi web nell' ambito della locazione immobiliare;

- il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Con riferimento agli adempimenti previsti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici è confermato che gli stessi:

- sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti.

In sede di conversione, il termine di invio dei predetti dati è stato fissato al 30.6 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

È altresì confermato che all'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97), ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine,

la comunicazione è corretta;

- qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

In sede di conversione è aggiunta la precisazione che per i soggetti non residenti:

- con una stabile organizzazione in Italia, assolvono agli obblighi sopra citati tramite la stabile organizzazione;

- privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti di cui all'art. 23, DPR n. 600/73, che provveda all'adempimento di detti obblighi.

È altresì confermato che le disposizioni attuative per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate nonché per l'effettuazione della ritenuta e relativo versamento dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento dell'Agenzia.

In sede di conversione, con il nuovo comma 5-ter è ora disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi ovvero interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

• **ISTITUZIONE E MODIFICA IMPOSTA / CONTRIBUTO DI SOGGIORNO**

Con l'introduzione nell'art. 4 del nuovo comma 7 è ora previsto che, a decorrere dal 2017, i Comuni con facoltà di applicare l'imposta / contributo di soggiorno di cui agli artt. 4, D.Lgs. n. 23/2011 e 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010, possono istituire ovvero rimodulare detta imposta / contributo di soggiorno in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali per il 2016 e 2017 di cui agli artt. 1, comma 26, Legge n. 208/2015 e 1, comma 42, Legge n. 232/2016.

• **CESSIONE DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Come noto la Finanziaria 2016, modificando l'art. 14, DL n. 63/2013, ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica nel caso in cui i lavori riguardino parti comuni condominiali ed il soggetto che potrebbe fruire della detrazione sia un c.d. "soggetto incapiente" ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR.

Con l'art. 1, comma 2 della Finanziaria 2017 tale possibilità è stata prorogata fino al 31.12.2017 con riferimento alla "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, a favore dei "soggetti incapienti".

Ora, con il nuovo art. 4-bis introdotto in sede di conversione, il Legislatore interviene nuovamente sul citato art. 14 disponendo che:

- la disposizione in esame è applicabile:

fino al 31.12.2021 (anziché fino al 3.12.2017);

anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, nel limite di spesa pari a € 40.000 per il numero di unità immobiliari del condominio;

- la condizione di incapacienza di cui ai citati artt. 11 e 13 deve sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa;

- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere fatta, oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di "altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito".

In merito si evidenzia che, a differenza di quanto disposto dal comma 2-sexies dell'art. 14, DL n. 63/2014, non è previsto il divieto di cessione del credito ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Preme evidenziare che per i soggetti "capienti" resta ferma la possibilità di cessione del credito:

- applicabile dall'1.1.2017, con riferimento agli interventi di riqualificazione sulle parti comuni condominiali di cui al comma 2-quater (che, a decorrere dalla stessa data, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%);

- in base alla quale è possibile cedere il credito, oltre che ai fornitori, anche ad altri soggetti privati, diversi da istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

• **AUMENTO PREU**

È confermato che la misura del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.

• **RIDETERMINAZIONE ACE**

In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010), in sede di conversione è stata prevista la riduzione del relativo coefficiente che ora risulta così determinato:

- 1,6% per il 2017 (in luogo del 2,3%);
- 1,5% dal 2018 (in luogo del 2,7%).

L'acconto IRES 2017 va ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6% .

• **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI**

È confermato che, in base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in

cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.

• **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA**

È confermato che, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

• **INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)**

È prevista l'introduzione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di "adeguarsi" in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA. In quest'ultimo caso va applicata l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Gli indici sono approvati dal MEF con un apposito Decreto da emanare entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati (eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate).

L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione.

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 il predetto Provvedimento va emanato entro il 22.9.2017 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione).

Gli Indici non sono applicabili ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

- ha iniziato / cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

- dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 4, comma 1, TUIR di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo Decreto di approvazione o revisione.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30, Legge n. 724/94 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2, DL n. 138/2011;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento previsti dagli artt. 43, comma 1, DPR n. 600/73, con riferimento al reddito d'impresa / lavoro autonomo, e 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

L'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento individua i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività esercitata dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate e la GdF, nel definire le strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Indici e delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. In caso di omessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione / applicazione degli Indici, o di comunicazione inesatta / incompleta dei medesimi, è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

In caso di omessa comunicazione l'Agenzia può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, dell'art. 39, comma 2, DPR n. 600/73 e 55, DPR n. 633/72.

Ai contribuenti, cui si applicano gli ISA, è richiesta l'indicazione in dichiarazione, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, dei dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dal MEF con un apposito Decreto, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

• COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

È estesa anche al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione,

forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le modalità di compensazione saranno definite dal MEF con apposito Decreto.

• RECLAMO E MEDIAZIONE

È confermato l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

Con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis all'art. 10 è previsto che sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi doganali).

• DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In sede di conversione con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis è previsto che ciascun Ente territoriale può stabilire, entro il 31.8.2017, l'applicazione delle norme in materia di definizione agevolata alle controversie tributarie in cui lo stesso è parte.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

In sede di conversione è previsto che sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24.4.2017 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2017) e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, e l'IVA all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97,

con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40%, è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20%, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest'ultima definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.4.2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

La definizione perfezionata da un coobbligato "giova" in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demedate all'Agenzia delle Entrate.

• CREDITO D'IMPOSTA BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Con la modifica dell'art. 10, comma 7, DL n. 83/2014 è previsto che il credito d'imposta concesso a favore delle strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'8° periodo d'imposta successivo.

• SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

È prevista la sospensione dall'1.1.2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di Euro.

È inoltre previsto l'arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino nel caso di pagamento in contanti di importi in Euro costituenti un autonomo importo monetario complessivo da pagare.

• PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI TERREMOTATI

È confermata:

- l'ulteriore proroga al 31.12.2017 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei Comuni colpiti dal sisma, di richiedere al sostituto d'imposta (non necessariamente domiciliato in un Comune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla fonte, come riconosciuta dall'art. 48, comma 1-bis, DL n. 189/2016 (in precedenza fino al 30.11.2017);
- a favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole, l'ulteriore proroga al 31.12.2017 (in precedenza fino al 30.11.2017) della sospensione dei versamenti tributari. Per tali soggetti la ripresa dei versamenti è rinviata al 16.2.2018, anche mediante rateizzazione, decorrente dal 16.2.2018, fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo;
- relativamente agli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, l'ulteriore differimento del termine di ripresa. Gli stessi devono essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (in precedenza entro il mese di dicembre 2017);
- relativamente alle cartelle di pagamento / altri atti, la proroga "fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari" (in precedenza, fino al 30.11.2017) della sospensione dei termini di:
 - notifica delle cartelle di pagamento;
 - riscossione delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi ex art. 29 DL n. 78/2010 (per imposte sui redditi, IRAP e IVA) nonché ex art. 30, DL n. 78/2010 (riferiti a somme dovute all'INPS);
 - attività esecutive degli Agenti della riscossione;
 - prescrizione / decadenza dell'attività degli Enti creditori (compresi gli Enti locali).

In sede di conversione, l'esenzione dall'imposta di bollo / di registro riconosciuta a favore delle persone fisiche residenti / domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale / operativa nei Comuni terremotati è ulteriormente prorogata alle istanze presentate alla P.A., in relazione agli eventi sismici, fino al 31.12.2018 (in precedenza fino al 31.12.2017).

• SEMPLIFICAZIONI OBBLIGHI DICHIARATIVI SOGGETTI TERREMOTATI

Con l'inserimento dell'art. 43-quater è consentito ai contribuenti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilato di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), TUIR, di dichiarare i propri redditi, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 "senza sostituto" (in tal caso il rimborso è effettuato dall'Agenzia delle Entrate).

• ZFU "SISMA CENTRO ITALIA"

Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 (allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) è costituita una Zona franca urbana (ZFU). Le imprese che hanno sede principale / unità locale all'interno della predetta Zona e che

hanno subito, a causa del sisma, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso dall'1.9 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività, delle seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella Zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di € 100.000 riferito al reddito prodotto nella predetta Zona;
- esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella Zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis, DL n. 189/2016. Le agevolazioni in esame spettano alle imprese che hanno sede principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 – 31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.

Le agevolazioni in esame sono concesse per il biennio 2017-2018.

• INCENTIVI ACQUISTO CASE ANTISISMICHE

In materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, con l'aggiunta del nuovo comma 1-setpies all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che in caso di interventi realizzati

- nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1;
- mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- a una classe di rischio inferiore, (detrazione del 75%);
 - a due classi di rischio inferiori (detrazione dell'85%);
- e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, "per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito".

• PROROGA AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA

Sono prorogate al 31.12.2017 le agevolazioni per la ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.

• AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTARI

Merita segnalare che in sede di conversione sono state "finanziate" con ulteriori € 10 milioni le deduzioni forfetarie previste a favore degli autotrasportatori.

Tale intervento dovrebbe essere finalizzato a confermare anche per il 2016 le predette deduzioni nella misura prevista per il 2015.

È comunque necessario attendere il consueto Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che specifica la misura delle stesse.

• NUOVI “VOUCHER”

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

- per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500.

Possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche “private” per attività quali:
 - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
 - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
 - insegnamento privato supplementare;
- gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
 - persone disoccupate, come definite dall’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
 - nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono “attivabili” tramite una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Sul punto merita evidenziare che nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione sia:

- una persona fisica “privata”, la piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un libretto nominativo prefinanziato (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad 1 ora;
- un soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione

occasionale “attivabile” mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.

• MODIFICHE AGEVOLAZIONE “PATENT BOX”

È confermato che, a seguito della modifica dell’art. 1, comma 39, Finanziaria 2015, non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box” relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa.

Contestualmente è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili:

- per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
- per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.

Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni alle opzioni per l’agevolazione esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.

• RISERVE IRI ALL’USCITA DEL REGIME

È confermato che, con l’aggiunta del nuovo comma 6-bis all’art. 55-bis, TUIR, in caso di uscita dal regime IRI, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **MAGGIO 2017** = 101,1

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 1,4

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,0

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce **CIRCOLARI**